



N° R.G. Not. Reato 60805/13

N° R.G. Tribunale 12863/17

Sent. N. 4538/18

Tribunale Ordinario di Roma

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice **Dott. D. CARLINO** nella camera di consiglio del **22/03/2018**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale per giudizio abbreviato ex art. 442 C.P.P.

CONTRO

1) 

IMPUTATO

Vedi allegato

CONCLUSIONI:

IL P.M.: mesi 2 giorni 20 di reclusione euro 303 di multa

La Difesa Imp.: Assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione regolarmente notificato [redacted] è stato chiamato a rispondere dinanzi a questo Tribunale del reato meglio indicato in rubrica. L'imputato presente ha chiesto il giudizio abbreviato subordinato al suo esame. Le parti hanno quindi concluso nei termini sopra riportati.

Tanto premesso, ritiene il decidente che la compiuta istruzione dibattimentale ha consentito di ritenere provato che l'imputato, quale titolare di una farmacia, ha per negligenza lasciato tre confezioni di farmaci scaduti in un armadietto unitamente ad altri farmaci in corso di validità e posti in commercio.

Anche e non solo sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato vi è un dubbio circa la consapevolezza della presenza dei farmaci scaduti nell'armadietto da parte dell'imputato e circa la volontà di porli in commercio. Il valore commerciale dei farmaci era peraltro basso e anche tale limitato valore dei prodotti, unitamente al loro limitato quantitativo in relazione all'ammontare complessivo dei farmaci non scaduti, porta questo giudice a ritenere la sussistenza di una condotta posta in essere per negligenza in assenza di qualsivoglia intenzione da parte del [redacted] di commercializzare i farmaci scaduti. Ebbene, con l'art. 12 comma IV della legge n. 3 dell'11.1.18 è stata prevista una nuova figura di illecito amministrativo atteso che il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «*la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita' di farmaci, le modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si puo' concretamente escludere la loro destinazione al commercio*».

E' del tutto evidente che la condotta posta in essere dal [redacted] rientra tra quelle previste dal sopra indicato illecito amministrativo, così come è evidente che sulla base del principio di legalità degli illeciti amministrativi di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981 l'imputato non può essere sottoposto ad una sanzione amministrativa non prevista alla data di commissione del fatto.


Ne consegue che il [redacted] deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazione contestuale.

Roma 22.3.18

IL GIUDICE
Dott. Daniele Carlino



pubblicata mediante lettura integrale [redacted]
dibattimento e depositata all'udienza del 22 MAR. 2018



IL CANCELLIERE B3
Claudio Monica